

Criteria per l'iscrizione nell'elenco speciale

Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte

VISTO

l'articolo 28 della legge 69 del 1963 sull'elenco speciale in cui sono iscritti "coloro che pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici";

RICHIAMATO

l'articolo 9 della legge 150 del 7 giugno 2000 sulla Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATA

la necessità di individuare in modo chiaro e univoco la procedura da seguire per dare attuazione alle prescrizioni di legge;

DELIBERA

che l'iscrizione nell'elenco speciale prevista dall'articolo 28 della legge 69 del 1963 non possa avvenire nel caso in cui:

- il richiedente vada a sostituire nella direzione della testata un giornalista già iscritto all'albo;
- la testata sia di proprietà di amministrazioni pubbliche e rivesta un carattere informativo non meramente riconducibile alla pubblicazione di atti amministrativi o specialistici.

Torino, 8 novembre 2023



Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte